

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 25 FEBBRAIO 1955

(57^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del numero 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale » (825) (Di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 1053, 1055, 1060, 1061, 1062, 1063
BRACCESI	1059, 1060, 1061
CENINI	1061
DE LUCA LUCA	1058
MINIO	1054, 1055, 1058, 1060, 1061, 1062
MOLINELLI	1055, 1060, 1062, 1063
PIOLA, f.f. relatore	1053, 1057, 1058, 1060, 1063
STURZO	1055, 1059, 1061, 1062, 1063
TOMÈ	1056, 1060
TRABUCCHI, relatore	1061, 1063

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad elevare da quattro a cinque miliardi il mutuo concesso all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530 » (938) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1049, 1051, 1052, 1053
CENINI, relatore	1050

MINIO	Pag. 1051, 1052
MOLINELLI	1052
PIOLA	1052
STURZO	1053
VALMARANA, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1051, 1052, 1053

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Jannaccone, Mariotti, Minio, Negroni, Piola, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagnolli, Sturzo, Tomè e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pesenti è sostituito dal senatore Molinelli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Valmarana e Mott.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad elevare da quattro a cinque miliardi il mutuo concesso all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530 » (938) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad elevare da quattro a cinque miliardi il mutuo concesso all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, in esecuzione della

legge 16 giugno 1951, n. 530 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad elevare di un miliardo l'importo del mutuo concesso all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530, portandone il complessivo ammontare a cinque miliardi.

Al mutuo suppletivo di cui al comma precedente sono estese la garanzia statale e le agevolazioni fiscali stabilite dall'articolo 1 della suddetta legge 16 giugno 1951, n. 530.

CENINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, con legge 16 giugno 1953, n. 530, veniva autorizzata la Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo di 4 miliardi all'I.N.A.D.E.L. con ammortamento in venti anni. Lo scopo di questo mutuo era la sistemazione del *deficit* che l'I.N.A.D.E.L. aveva verso la Cassa per anticipazioni da questa effettuate fino al 31 dicembre 1950.

L'I.N.A.D.E.L. si era trovata, infatti, in condizioni di necessità di cassa ed aveva avuto anticipazioni per quelle ragioni che sono ricordate nella relazione che accompagna il disegno di legge. Precisamente, in primo luogo, per mancato introito di contributi arretrati (circa 2 miliardi e mezzo) dovuti dai dipendenti degli enti locali per gli anni 1948 e 1949, per i quali si provvede poi ad esonero con l'articolo 2 della legge 1° marzo 1952, n. 116. Difatti, mentre con l'articolo 15 della legge 13 marzo 1950, n. 120, veniva disposto che, a partire dal 1° gennaio 1948, gli enti i cui dipendenti sono iscritti all'I.N.A.D.E.L. fossero tenuti a versare all'I.N.A.D.E.L. stesso un contributo del 4 per cento dello stipendio pensionabile del personale di ruolo ed un altro contributo del 4 per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo e non di ruolo e che dovessero rivalersi in misura pari alla metà dei due contributi suddetti sul personale dipendente, con l'articolo 2 della legge 1° marzo 1952, n. 116 (modificando l'articolo 15 della legge 13 marzo 1950, n. 120), veniva disposto che

i contributi a carico degli iscritti (dipendenti) restavano fermi per il biennio 1948-49 nella misura prevista dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 350, mentre i contributi a carico degli enti venivano stabiliti in misura pari alla metà di quelli precedentemente fissati. La parte degli Enti restava integra; veniva invece a mancare in buona parte quella dei dipendenti.

In secondo luogo, le difficoltà dell'I.N.A.D.E.L. erano dovute alla rateizzazione concessa agli enti per il pagamento della quota di contributi relativi al biennio 1948-49, disposta dall'articolo 16 della legge 13 marzo 1950, n. 120. Detto articolo 16 dava, infatti, facoltà di versare in rate mensili entro il 31 dicembre 1953 il maggior contributo per gli anni 1948 e 1949.

Inoltre, altra difficoltà era dovuta al ritardo da parte di vari enti locali nel pagamento dei contributi.

Con la concessione dei quattro miliardi di mutuo l'I.N.A.D.E.L. ha sistemato lo scoperto di conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, come era all'inizio del 1951, ma non ha risolto la situazione di cassa, derivante dalla morosità di enti tenuti al versamento dei contributi ed alla necessità di concedere rateazioni. Ragione per cui deve ancora ricorrere ad anticipi che si calcola vadano all'incirca sul miliardo ogni anno, con l'interesse del 5 per cento.

Con questo disegno di legge si pensa di normalizzare ulteriormente la situazione finanziaria dell'I.N.A.D.E.L., facendo anche qualche economia sugli interessi.

La Cassa depositi e prestiti viene autorizzata ad elevare da 4 a 5 miliardi il mutuo concesso in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530. Il periodo di ammortamento, nel disegno di legge, veniva portato da venti a trentacinque anni e ciò per permettere una maggiore disponibilità all'Istituto.

La Camera però ha voluto mantenere i venti anni. Siccome, anche senza aumentare il periodo di ammortamento, si può considerare che l'operazione garantisca le necessità finanziarie dell'Istituto, si può accettare il testo della Camera.

In considerazione di tutto ciò, tenute presenti le finalità dell'I.N.A.D.E.L., tenuto pre-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)57^a SEDUTA (25 febbraio 1955)

sente altresì che esso è un ente parastatale e tenuta, infine, presente l'opportunità della operazione, per le ragioni dianzi spiegate, ritengo di poter raccomandare agli onorevoli colleghi della Commissione l'approvazione del disegno di legge, nel testo pervenuto dalla Camera.

PRESIDENTE. Desidererei chiedere al relatore ed al sottosegretario Valmarana una spiegazione in merito a questo disegno di legge.

Come risulta dalla relazione governativa, che accompagna il testo del disegno di legge presentato alla Camera, questo mutuo di 4 miliardi è stato acceso al fine di provvedere in qualche modo al *deficit* di due miliardi e mezzo circa dovuti all'I.N.A.D.E.L. dai dipendenti degli enti locali per gli anni 1948 e 1949. Ora non è che questi enti locali siano stati scaricati del debito; il debito verso l'I.N.A.D.E.L. è passato verso la Cassa depositi e prestiti, ma questo *deficit* è rimasto. Ora io vorrei sapere se, in sostanza, gli enti locali si troveranno in condizioni di far fronte a questi debiti, cosa che mi lascia un po' dubbioso. Si può, in altri termini, sperare che la situazione con questo mutuo sia veramente sistemata o c'è da ritenere invece che fra un anno o due si sarà costretti a predisporre un altro provvedimento per sistemare nuovamente la situazione? Perché, come dicevo, il debito degli enti locali è rimasto e si è dato solo un ammortamento più lungo di quello attualmente esistente.

Insomma sono favorevole al provvedimento, ma mi domando se fra un anno o due non dovremo tornare a discutere un provvedimento di questo genere.

MINIO. Io sono preoccupato della necessità in cui si trova l'I.N.A.D.E.L., che deve ricorrere a prestiti per far fronte a quelli che sono i compiti che gli spettano per legge, compiti che dovrebbero essere assolti con le entrate che provengono dagli enti locali, cioè dai Comuni e dalle Province.

Da quel che c'è stato detto non risulta che l'Istituto abbia delle spese superiori alle entrate, perchè se fosse in una situazione di questo genere, evidentemente si dovrebbe provvedere in altro modo, perchè l'assistenza co-

sterrebbe più di quanto viene pagato dagli enti dai quali dipendono quegli impiegati che usufruiscono del trattamento assistenziale.

Si tratta, quindi, di una difficoltà di cassa, se non ho mal compreso, ma sembra strano che una difficoltà di cassa, come ci ha fatto osservare il Presidente, non solo si prolunghi nel tempo, ma si accentui. Ciò appare senz'altro dovuto al fatto che i Comuni non pagano.

Ci sono molti Comuni, o meglio un certo numero di Comuni, in stato di morosità, direi semipermanente. Vi sono poi Comuni che pagano usufruendo delle agevolazioni concesse, vale a dire mediante il pagamento rateale. Tutto questo ci fa pensare quanto difficile sia la situazione di molti Comuni, perchè la loro morosità spesso non è dovuta a cattiva volontà, ma, per il novanta per cento dei casi, a difficoltà finanziarie. Ora queste difficoltà certamente permangono, ed io sono preoccupato, come il nostro Presidente, per il fatto che fra non molto tempo noi saremo costretti a prendere in esame un altro provvedimento di questo genere, il che ci porterebbe alla conclusione che l'Istituto vive chiedendo continuamente nuovi mutui alla Cassa depositi e prestiti.

Ma un'altra cosa desidero osservare. Lo I.N.A.D.E.L., per queste necessità, si rivolge alla Cassa depositi e prestiti: perchè invece non si rivolge agli istituti di previdenza? Mi pare che gli istituti di previdenza dovrebbero essere più adatti, al riguardo, della Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Fanno pagare l'1 per cento di più.

MINIO. Gli istituti di previdenza fanno pagare per l'appunto un tasso di interesse maggiore ai Comuni, quando questi, non trovando i fondi alla Cassa depositi e prestiti (e trovarli presso di questa oggi è molto difficile) si rivolgono agli istituti di previdenza che chiedono nientedimeno che l'8 per cento! Ho chiesto un mutuo in questi giorni all'Istituto di previdenza e c'è stato richiesto, se non vado errato, il tasso dell'8 per cento.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il tasso è del 7 e mezzo per cento per

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

57ª SEDUTA (25 febbraio 1955)

mutui della durata di quindici anni e del 7 per cento per la durata di dieci anni.

MINIO. Non insisto, ma non vorrei che si arrivasse all'8 per cento con qualche altra appendice che non manca mai.

Comunque sia, si tratta di un tasso di interesse molto oneroso che in genere deve essere sopportato dai Comuni, non potendo questi ottenere mutui dalla Cassa depositi e prestiti. Ed intanto questa continua a concedere mutui a tutti, tranne che ai Comuni che praticamente sono esclusi da questi finanziamenti.

PIOLA. Vorrei osservare, relativamente a questa deficienza di cassa dell'I.N.A.D.E.L., dovuta soprattutto a morosità dei Comuni, che questi non fanno altro che una operazione di rivalsa verso i loro dipendenti, poichè quando pagano gli stipendi ai loro dipendenti una parte viene trattenuta per essere versata all'Istituto. Quindi, per questa parte, non si capisce perchè i Comuni non debbano versarla. Se i Comuni sono morosi ciò significa che fanno proprie somme dovute all'Istituto. Nella nostra legge comunale e provinciale, c'è il mezzo per imporre ai Comuni di iscrivere in bilancio la spesa relativa. I Prefetti mandino i commissari e facciano iscrivere d'ufficio la somma dovuta alla Cassa depositi e prestiti: questa morosità verrà così a cessare. C'è nella legge, ripeto, il mezzo per far cessare questo stato di morosità dei Comuni che purtroppo è cronico, permanente.

PRESIDENTE. Ma la morosità dei Comuni è dovuta alla morosità dei propri dipendenti, che non versano il contributo dovuto. Dice infatti la relazione governativa, che ha accompagnato il testo del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, che il *deficit* dell'Istituto è innanzitutto determinato dal mancato introito dei contributi arretrati dovuti all'I.N.A.D.E.L. dai dipendenti degli enti locali per gli anni 1948 e 1949, a seguito dell'esonero disposto con l'articolo 2 della legge 1º marzo 1952, n. 116.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si è parlato di Istituti di previdenza e della Cassa depositi e prestiti. Per quel che

concerne il funzionamento in sè e per sè dell'I.N.A.D.E.L., naturalmente il Ministero competente è quello del lavoro e della previdenza sociale e quindi a questo proposito io non potrei fornire chiarimenti. A quanto mi risulta però sembra che la gestione vada meglio e che, come è successo per l'E.N.P.A.S., che si è messo completamente a posto da un punto di vista economico-finanziario, anche l'I.N.A.D.E.L. sta avviandosi ad una sistemazione.

Il senatore Minio ha fatto una osservazione che è quella più naturale e che è stata fatta anche dall'onorevole Dugoni all'altro ramo del Parlamento. L'I.N.A.D.E.L. dovrebbe cioè trovare il modo di accendere i mutui con gli enti di previdenza, senza cercare di gravare sulla Cassa depositi e prestiti. Ma la ragione per cui ciò non è stato possibile è stata proprio quella dell'elevato tasso di interesse. Di fronte ad un tasso del 7 e mezzo per cento degli Istituti di previdenza, l'I.N.A.D.E.L. attualmente viene a pagare il 5,80 per cento, per una durata del mutuo fino a venti anni.

È questo, onorevoli colleghi, un provvedimento che mi sembra opportuno sia accolto perchè si tratta, in realtà, della sistemazione di uno stato di fatto; ed è meglio, d'altra parte, che sia acceso un mutuo con un determinato periodo di ammortamento che permettere il permanere degli scoperti di cassa.

Quanto alla questione relativa alla morosità dei Comuni, sono perfettamente d'accordo con il senatore Piola che i Comuni dovrebbero pagare.

Una cosa giusta ha detto pure il senatore Minio ed è che alla Cassa depositi e prestiti attingono tutti, mentre essa dovrebbe servire per i Comuni e soprattutto per i piccoli Comuni. Ma devo rilevare che gli stessi onorevoli colleghi, quando propongono qualche spesa, dicono che i fondi dovranno essere reperiti presso la Cassa depositi e prestiti.

MOLINELLI. Tuttavia resta il fatto che la Cassa depositi e prestiti in realtà contrae mutui con tutti gli enti meno che con gli enti locali, per cui questi debbono ricorrere o alle Casse di risparmio o agli Istituti di previdenza, pagando un tasso di interesse superiore.

Questa è una delle ragioni per cui i Comuni oggi si trovano in cattive acque.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si hanno dei Comuni, ad esempio, come quello di Roma e quello di Napoli, cui bisogna assolutamente provvedere, perchè costano alle rispettive Amministrazioni molti miliardi e perchè queste non riescono ad avere entrate sufficienti a coprire le ingenti spese che si rendono necessarie.

Occorrerebbe, forse, che lo Stato provvedesse a sollevare la Cassa depositi e prestiti di numerose obbligazioni assunte nei confronti di molti enti per consentirle di provvedere in particolar modo al finanziamento dei piccoli Comuni.

STURZO. Io ricordo che un paio di volte in questa Commissione si è domandato di poter discutere a fondo la questione della Cassa depositi e prestiti nei confronti dei Comuni.

Prego l'onorevole Presidente di mettere tale questione all'ordine del giorno dopo aver promosso la raccolta dei dati relativi alla Cassa depositi e prestiti per poter poi affrontare il problema. Non si può andare avanti in questo modo, tanto più che si è legata la Cassa depositi e prestiti a tutto il sistema dei tassi bancari per via delle ultime disposizioni sui tassi dei depositi presso le Casse postali, che non si sa perchè debbano cadere, indirettamente, sotto la vigilanza bancaria. Non è possibile andare avanti così! Abbiamo dei tassi bancari assurdi, fuori del normale dei Paesi civili: non c'è Paese in cui il denaro costi quanto costa in Italia. Da noi non si pensa altro che ad aprire nuovi sportelli e ad aumentare gli stipendi dei bancari. Ci si dimentica forse che il personale è per le banche e non le banche per il personale! In Francia, in Inghilterra, in Belgio, in Olanda, nella Germania, c'è un sistema forse come quello nostro in Italia? Assolutamente no!

Prego ancora una volta l'onorevole Presidente affinché voglia provvedere a porre all'ordine del giorno l'esame della situazione della Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti il disegno di legge, del quale ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del numero 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale » (825) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del numero 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Relatore su questo disegno di legge era stato designato il senatore Trabucchi. Data, peraltro, la sua momentanea assenza determinata dall'incarico di riferire un parere presso un'altra Commissione, se non vi sono osservazioni, potrà svolgere la relazione il senatore Piola, che è ugualmente preparato sull'argomento.

PIOLA, *f.f. relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge che è stato approvato dalla Camera dei deputati prevede due norme. La prima riguarda il blocco delle supercontribuzioni sul bestiame in relazione all'articolo 332 della legge comunale e provinciale. La seconda riguarda l'allargamento della norma contenuta al n. 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale, relativo all'esenzione dal dazio sulle bevande vinose che vengono usate dai dipendenti di un'azienda agricola, dai braccianti e dai salariati agricoli.

Sulla prima norma, si deve fare un'osservazione, che penso insuperabile, e cioè che approvando il disegno di legge così com'è stato approvato dalla Camera dei deputati, si verrebbe a creare un disagio nei bilanci comunali che, per la massima parte, per l'anno in corso, sono stati già approvati. Questo sia che si ritenga che ponendosi questo blocco, i Comuni che hanno avuto i bilanci già approvati debbano interrompere solo dal giorno in cui la legge entrerà in vigore l'esazione che hanno già iniziato; sia che si ritenga che si debbano effettuare rimborsi delle quote già pagate. Se poi si applicasse la legge solo ai bilanci non ancora approvati, si creerà una disparità di trat-

tamento fra quei bilanci che sono stati già approvati e quelli che non lo sono stati ancora. In ogni caso vi sarà un disagio nella finanza locale di quei Comuni che hanno previsto nelle loro entrate un determinato gettito delle loro imposte, per cui mantenere la disposizione che la nuova legge entri in vigore nel momento in cui viene approvata costituirebbe un errore.

Penso, pertanto, che questa Commissione voglia modificare l'articolo 1 del disegno di legge, nel senso cioè che il disegno di legge stesso entri in vigore solo con il prossimo esercizio finanziario, in modo che nel prossimo anno i Comuni possano reperire le entrate sotto altra forma.

Per la seconda norma, che si riferisce all'esenzione delle tasse per i vini consumati dai braccianti e dai salariati agricoli, si potrebbe osservare che queste disposizioni sono eccessivamente larghe e che darebbero luogo a delle evasioni, specialmente là dove alla lettera b) dell'articolo 2 si parla di esenzione anche per coloro che rappresentano il nucleo familiare. Ma questo inconveniente, che indubbiamente nascerebbe, non fa parte del concetto informatore del disegno di legge, bensì fa parte di quella vigilanza che i Comuni dovranno usare per evitare che delle evasioni in questo campo abbiano a verificarsi. Pertanto, penso che la Commissione, mentre dovrebbe approvare senz'altro così com'è formulato l'articolo 2, possa accogliere l'articolo 1 con un emendamento in cui si dica che la legge entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 1956.

MINIO. Io mi dichiaro decisamente contrario all'approvazione di questo disegno di legge e contrario poi, in modo particolare, a quella parte che si riferisce al divieto delle supercontribuzioni dell'imposta bestiame.

Vorrei che i colleghi si rendessero conto della gravità di questo disegno di legge per i riflessi che esso avrebbe sulle finanze comunali. È infatti noto che la situazione delle finanze comunali è difficile e tende a diventare sempre più difficile e ciò per quelle ragioni che tutti noi conosciamo, vale a dire l'indebitamento continuo dei Comuni per far fronte alle opere pubbliche di una certa importanza, al-

l'aumento degli stipendi dei propri dipendenti, per le maggiori esigenze pubbliche, che è una caratteristica dei tempi attuali, ed infine all'aumento delle funzioni degli enti pubblici.

Mentre questo accade per i Comuni, mentre essi si trovano cioè a fronteggiare maggiori oneri per sopperire alle sempre crescenti necessità, c'è da un po' di tempo a questa parte una nobile gara, in gran parte dovuta a demagogia (anche se è poi fatta da tutte le parti politiche) gara che consiste nel proporre l'abolizione di imposte comunali, in maniera da togliere ai Comuni nuove entrate. Ad esempio, l'imposta sui materiali da costruzione non si paga più e tutti sanno quale perdita ne abbiano ricevuto i Comuni, che debbono, in seguito a queste costruzioni, subire nuovi oneri, perchè, dove nascono case, in seguito si presenta l'esigenza dei servizi pubblici, cui i Comuni debbono far fronte. Si sono eliminate le supercontribuzioni sull'imposta di famiglia, sull'I.C.A.P., ed ora si propone altrettanto per l'imposta bestiame. Ci sono poi proposte relative all'abolizione dell'imposta sul vino, e chi più ne ha più ne metta.

Nel frattempo, è stato pubblicato il primo decreto sul decentramento amministrativo, dove in modo quasi surrettizio, anche in violazione della stessa delega, perchè non credo che la delega riguardasse questa facoltà, si sono bloccate le supercontribuzioni al 50 per cento, per tutte le imposte, ad eccezione dell'imposta fondiaria.

So che il senatore Trabucchi ha presentato un'interrogazione con risposta scritta in merito; sta di fatto, però, che oggi non si può superare il 50 per cento sulle supercontribuzioni su nessuna imposta ad eccezione di quella fondiaria. Si dice tra l'altro che sia un errore, pare anzi che si tratti addirittura di un errore materiale! Le Giunte provinciali amministrative debbono però, per forza di cose, applicare questo decreto.

Ora vorrei far presente che le supercontribuzioni sono autorizzate dalle Giunte provinciali amministrative soltanto e limitatamente al pareggio economico del bilancio, vale a dire per pareggiare i bilanci i cui *deficit* risultino dal rapporto tra le entrate e le spese strettamente ordinarie. E, talvolta, le spese sono esaminate con un rigore tale per cui le Giunte

provinciali amministrative considerano straordinarie delle spese che, in realtà, sono ordinarie. Da noi, ad esempio, considerano straordinarie anche le spese relative alla pavimentazione di una strada, per cui queste spese vengono considerate fuori del bilancio ordinario.

Ora, in queste condizioni, che cosa vuol dire limitare o vietare l'applicazione delle eccedenze su un'altra imposta? Vuol dire che, alla fine, siccome il bilancio bisogna pareggiarlo, tutto si scaricherà sulla imposta fondiaria. Infatti se si eliminano le eccedenze sull'imposta bestiame, rimane la sovrimposta fondiaria.

Questo significa rendere ancora più misera la possibilità di manovra dei Comuni nella ripartizione del carico tributario. Invece, per permettere una certa politica tributaria e per dosare il carico tributario nella migliore maniera possibile, occorre lasciare ai Comuni una certa latitudine di manovra. In questo modo non avremo, invece, altra possibilità che quella di applicare eccedenze sull'imposta fondiaria.

Per questi motivi mi sono dichiarato contrario al provvedimento di legge in esame e per questi motivi voterò contro.

PRESIDENTE. Voterà contro anche se fosse accolta la modifica proposta dall'onorevole relatore?

MINIO. Certamente!

STURZO. Anch'io mi debbo dichiarare contrario a questo disegno di legge.

È uno di quei disegni di legge che sono assolutamente disturbanti il sistema generale: non possiamo fare queste leggi di categoria! Il Parlamento ha legiferato assai più per le categorie che per il Paese. Non abbiamo più le corporazioni fasciste, ma una specie di corporazioni parlamentaristiche.

Questo è un punto di partenza che rende difficile l'amministrazione del nostro Paese. Nè, d'altro lato, è possibile stabilire una legislazione identica dal Nord al Sud. Nel caso presente viene messo un fermo non all'attuale situazione delle supercontribuzioni già deliberate dai Comuni, ma, un blocco che impone anche delle riduzioni a partire dal 1956.

MINIO. Mi scusi se la interrompo, ma qui si tratta non di un blocco delle supercontri-

buzioni, ma di un divieto. Chi applica queste supercontribuzioni, dovrà toglierle, perchè il disegno di legge dice: divieto di aumentare l'imposta massima stabilita dall'articolo 126 del testo unico sulla finanza locale.

STURZO. Questa è una cosa assolutamente assurda! Giustamente ha fatto osservare il senatore Minio che queste supercontribuzioni vanno approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, e sono quindi limitate alle condizioni locali del bilancio e dell'economia. Non dovrebbe essere possibile che questo apprezzamento locale venga abolito dalla nostra legislazione con una norma di legge.

Prego pertanto la Commissione di voler soprassedere, se non vuole addirittura respingere questo disegno di legge.

Poi vi è la questione dell'esenzione della tassa del vino e del vinello, che si distribuisce ai lavoratori; tassa che non grava certo sui lavoratori. Non credo che si possa amministrare la finanza locale in questa maniera, e perciò fo appello al buon senso dei colleghi per evitare di approvare una legge così discutibile interferendo nelle competenze dei singoli Comuni.

MOLINELLI. Vorrei aggiungere qualche osservazione. Sono contrario al disegno di legge in esame e perfino alla sua articolazione, perchè si tratta di due argomenti assolutamente diversi, che sono contenuti in uno stesso provvedimento di legge, vale a dire il divieto di aumentare l'imposta bestiame e la modifica del n. 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale.

Sarebbe bene, in altri termini, secondo me, che si parlasse, in questo provvedimento, o di modificazione dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale o di divieto dell'aumento dell'imposta sul bestiame.

A prescindere da questo fatto, non è vero, a quanto mi risulta, che in merito a queste supercontribuzioni sul bestiame si tratti di pochi casi, di mosche bianche. In realtà, la supercontribuzione sulla tassa bestiame, nel centro e nel meridione d'Italia è applicata quasi generalmente ed è giusta l'osservazione fatta che, nell'emanazione del decreto sul decentramento amministrativo, è stato commesso l'er-

rore di limitare al 50 per cento le supercontribuzioni, mentre da parte legislativa non poteva farsi questa modificazione al testo unico sulla finanza locale. I Comuni applicavano molte volte delle supercontribuzioni, in materia di bestiame, superiori al 50 per cento, per cui molti di essi hanno dovuto vedere non approvati i loro bilanci, in quanto le Giunte provinciali amministrative hanno dovuto adeguarsi alla legge sul decentramento amministrativo.

Parlo con particolare riguardo al mio Comune, dove la supercontribuzione sul bestiame è del 100 per cento, mentre non avrebbe potuto superare il 50 per cento.

È stato poi detto che si trattava di un errore materiale e che i bilanci sono già stati approvati per il 1955 e che quindi, in realtà, non potrebbe essere approvato il testo dell'articolo 1, nell'attuale formulazione, perchè per il 1955 sono già state iscritte a ruolo le supercontribuzioni nella misura precedentemente fissata. Poi vi è il fatto che si tratta di una facoltà data ai Comuni entro determinati limiti ben precisati, quando cioè i Comuni non riescano diversamente a raggiungere il pareggio economico del bilancio.

Ora si porranno le finanze comunali nella condizione di dover rinunciare al pareggio economico, e quindi perpetuare una situazione di marasma già assai grave in tutte le Amministrazioni comunali, o si dovrà indurre i Comuni a gravare non dico sull'imposta fondiaria, ma soprattutto a ricorrere a nuovi accertamenti per l'imposta di famiglia, accertamenti che sono la cosa più noiosa che si possa imporre al contribuente.

C'è, infine, un'ultima osservazione da fare, che la tassa sul bestiame va secondo la diversa conduzione agricola. Ci sono dei fondi ove la mezzadria è completa e dove la tassa sul bestiame grava in parte sul colono ed in parte sul proprietario. Ci sono altre forme di conduzione, della mezzadria impropria, della terzeria, dove l'imposta grava sul proprietario o sul mezzadro. Quindi, imporre ai Comuni il divieto, quando lasciando quella facoltà di sovrapposizione l'amministrazione comunale è in grado di giudicare se sia una cosa opportuna o meno, non mi sembra una cosa logica.

Per queste ragioni, che si collegano a quelle

esposte dal senatore Sturzo e dal senatore Minio, io mi dichiaro contrario all'accoglimento di questo disegno di legge.

TOMÈ. Indubbiamente, le ragioni fin qui adottate contro l'approvazione del disegno di legge hanno un loro peso; però esistono anche delle controragioni che militano a favore dell'approvazione del disegno di legge.

Una di queste controragioni sta nel fatto che molti Comuni hanno adottato il sistema di introitare i contributi là dove la percezione di essi è più semplice, più facile a realizzarsi.

Noi ricordiamo che nell'immediato dopoguerra si è verificata una corsa delle Amministrazioni comunali ad imporre od a sovraimporre, sia attraverso le imposte indirette, sia anche attraverso le imposte dirette su fonti di reddito che normalmente si ritenevano da escludere da imposizioni tributarie a favore dei Comuni. Ricorderete che quando si discusse delle nuove norme sulle imposte di consumo, attraverso le indagini fatte, trovammo che molti Comuni del centro e del sud d'Italia erano arrivati a colpire con imposte di consumo articoli come il latte e, in qualche luogo, addirittura il pane. In sostanza, si era determinata una situazione patologica che andava contro all'impostazione sociale della politica fiscale che s'intende adottare nei nostri tempi. Credo che uno dei casi patologici sia quello di essere ricorsi a sovracontribuzioni per l'imposta di bestiame, e dico questo perchè, in realtà, sembra ammesso dagli studiosi della materia, ed anche dal nostro Ministro del bilancio Vanoni, che l'imposta sul bestiame praticamente rappresenta un doppio d'imposta che si va ad applicare nei confronti delle aziende agricole, perchè queste scontano già la sovraimposta fondiaria e quella sul reddito agrario. Non c'è pertanto una ragione logica per cui si debba addossare all'azienda agricola anche un tributo sugli strumenti di produzione del reddito generale, che viene colpito, ripeto, attraverso la sovraimposta fondiaria e la sovraimposta sul reddito agrario. In dichiarazioni fatte in maniera formale dall'onorevole Vanoni, anche qui in questa Commissione, circa due anni fa, noi avemmo un preannuncio da parte del Ministro del fatto che si stava studiando il sistema per eliminare l'im-

posta sul bestiame. Non so a quale punto siano arrivati gli studi in proposito; certo dobbiamo dare per scontati gli orientamenti degli studiosi ed anche dei Ministri responsabili della materia, nel senso della eliminazione dell'imposta sul bestiame. E poichè a questo bisognerà giungere, e poichè ritengo che ci sia una situazione patologica, là dove si è arrivati alle supercontribuzioni nel settore dell'imposta sul bestiame, penso che dobbiamo cominciare con il correggere questa situazione patologica. A ciò sostanzialmente provvede il disegno di legge in esame.

Osservate inoltre che questa situazione, che io definisco patologica, è anche un po' dimostrata dalla constatazione che particolarmente tra i Comuni del centro-sud d'Italia si è verificata questa tendenza a sovraimporre sull'imposta del bestiame, mentre nel Nord questo non avviene.

Ho fatto un'indagine nel campo della mia Provincia, che è quella di Udine, per riscontrare quali sarebbero state le ripercussioni di questo disegno di legge, ed ho dovuto constatare che da noi, se non sono incorso in errori, non esiste alcun Comune che abbia adottato la sovraimposta sul bestiame. L'imposta sul bestiame è abbastanza notevole perchè arriviamo oggi ad una valutazione media per ciascun capo di bestiame (è questa la voce per noi dell'Italia settentrionale che gioca preminentemente nelle aziende agricole) che va dalle 120 alle 150.000 lire; con un'aliquota dell'1 per cento si arriva ad una tassa sul bestiame che va oltre le 1.000 lire per capo. Specialmente per le piccole aziende agricole questo è un carico che ha già un certo rilievo.

Volendo adottare una politica che serva a correggere quelle che sono state le deviazioni patologiche in materia di tassazioni sulle aziende agricole, penso che noi possiamo, insomma, con una certa serenità, votare questo disegno di legge, che rappresenta un avvio a quelli che dovrebbero essere i successivi sviluppi preannunciati dal Ministro delle finanze ed anche dagli orientamenti dottrinari in materia.

Per queste ragioni, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

PIOLA, *f.f. relatore*. L'articolo 1, nei suoi due commi, contiene due norme complemen-

tari. Il primo comma, riferendosi all'entità dell'aliquota massima prevista dall'articolo 126 del testo unico sulla finanza locale, stabilisce che questa non potrà essere aumentata. Il secondo comma, in riferimento alla facoltà prevista dal quinto comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale, stabilisce che questa facoltà non ha applicazione nei confronti dell'imposta sul bestiame.

Per quanto riguarda il primo comma il suo significato è che l'aliquota non può eccedere l'1 per cento del valore, salvo si tratti di bestiame che non appartenga ad aziende agricole, nel qual caso l'aliquota è del 2 per cento. Poichè tale aliquota si basa sul valore medio del bestiame, determinato dalla Commissione provinciale, anno per anno, mi sembra abbia detto giustamente l'onorevole Tomè che si tratta già di un'aliquota non indifferente e quindi aumentaria costituirebbe un aggravio eccessivo per il patrimonio zootecnico, e ciò indipendentemente dalle ragioni molto autorevolmente dette sempre dal senatore Tomè nel senso che questa imposta sul bestiame non ha in sostanza un esatto fondamento giuridico, perchè o si tratta di bestiame da lavoro, e allora c'è una tassazione su uno strumento di lavoro, o si tratta di bestiame di allevamento ed allora abbiamo un'altra tassazione che si aggiunge a quella sul reddito agrario, quindi una doppia tassazione. Pertanto il disegno di legge mi pare venga incontro all'esigenza di incrementare il patrimonio zootecnico.

Il secondo comma dell'articolo prevede che non possa essere applicata una norma che, nella sua stessa formulazione, ha carattere di particolare eccezionalità. Infatti l'articolo 332 della legge comunale e provinciale dice tra l'altro: « Può infine, *in casi eccezionali*, autorizzare l'applicazione ecc. ». L'eccezionalità di questa supercontribuzione impone ai Comuni la finalità di eliminare gradatamente la supercontribuzione stessa, che rappresenta — ripeto — qualcosa di straordinariamente gravoso cui si deve ricorrere solo in casi eccezionali.

L'escludere pertanto le supercontribuzioni in questo settore, non è che iniziare un'opera rivolta alla graduale eliminazione di tutte le altre supercontribuzioni, cominciando da un settore particolarmente delicato, che ha bisogno di aiuti.

Io comprendo la necessità di modificare la legge, dandole la decorrenza 1° gennaio 1956, per evitare una sua applicazione a metà anno, ma non comprendo le ragioni per le quali essa non dovrebbe essere approvata, dato che nel frattempo i Comuni potranno sfruttare più a fondo le possibilità di altri tributi, specialmente l'imposta di famiglia, sulla base di nuovi accertamenti.

DE LUCA LUCA. Alcune considerazioni, soprattutto in relazione a quanto ha dichiarato il senatore Tomè il quale, per giustificare il suo voto favorevole, ha portato, tra gli altri, l'argomento secondo cui, per quanto riguarda il settore agricolo, questa supercontribuzione rappresenterebbe una doppia tassazione. Anche ammesso ciò, mi pare che del fatto non ci si debba scandalizzare, dato che, nel nostro sistema tributario, il criterio della doppia tassazione è piuttosto generale e non esiste solo nel settore agricolo. Questo non è quindi un argomento valido in favore del disegno di legge.

Si vuol fare un esperimento, in attesa che si chiarisca la situazione generale in questo campo, ma osservo che questo esperimento lo facciamo proprio a danno dei Comuni, e senza tener conto che la situazione dei Comuni dell'Italia centro-meridionale è veramente disastrosa. Il senatore Piola ha detto: i Comuni insistano ancora sull'imposta di famiglia. D'accordo. Ma, almeno nell'Italia centro-meridionale, in questa direzione, non si può più far nulla o si può far poco. Quando ci fa comodo parliamo di autonomia comunale, poi vogliamo impedire che gli amministratori dei Comuni possano godere di una qualsiasi autonomia, come in questo caso.

MINIO. Credo di dover replicare ad alcune osservazioni fatte dal collega Tomè, delle quali pure riconosco l'importanza. Ma non mi pare che esse abbiano toccato il fondo della questione: è evidente che, nel sistema tributario degli enti locali, vi sono imposte che non ci piacciono e che vorremmo eliminare o modificare. A nessuno piace, ad esempio, l'imposta di consumo, ma oggi come oggi chi si sentirebbe di proporre l'abolizione?

PIOLA, *f.f. relatore*. L'avete proposta voi, almeno per il vino.

MINIO. Ed io personalmente non sono d'accordo. Quello che voglio dire è questo: quando si propone di eliminare delle imposte ci si rende conto che i Comuni in qualche modo dovranno pure far fronte alle loro spese? Noi attribuiamo continuamente ai Comuni nuovi compiti, poi togliamo loro delle fonti di entrata.

Doppia tassazione. Il senatore De Luca ha già osservato come in Italia il sistema della doppia tassazione sia diffusissimo; basti pensare alla doppia tassazione erariale e comunale che incide sempre su uno stesso reddito. D'altra parte osservo che l'imposta sul bestiame non sempre è un esempio di doppia tassazione, perchè in molti casi l'allevamento del bestiame non è necessariamente legato all'attività agricola, anche se di regola lo è. Però in non pochi casi abbiamo aziende che si occupano esclusivamente dell'allevamento del bestiame (si pensi alla pastorizia o ai grandi allevamenti a tipo industriale).

Il senatore Piola ha richiamato la nostra attenzione sul concetto della eccezionalità delle supercontribuzioni, ed ha aggiunto che dobbiamo tendere alla loro eliminazione. Io penso piuttosto che attualmente vi sia la tendenza a trasformarle in un fatto normale, tanto è vero che la stragrande maggioranza dei Comuni pareggia il bilancio mediante le supercontribuzioni. Da uno studio del Ministero degli interni in materia di finanza locale risulta l'aumento continuo dei Comuni che pareggiano il bilancio per mezzo delle supercontribuzioni, e che esse siano una cosa normale è dimostrato da quel decreto sul decentramento amministrativo che in questa materia ha tolto, per gran parte dei Comuni, ed entro certi limiti, la competenza alla Commissione centrale, trasferendola alle Giunte provinciali amministrative. Questo, per esempio, per l'applicazione fino al 400 per cento della sovraimposta fondiaria. Si ritiene quindi che tale limite, per l'imposta fondiaria, sia quello normale di applicazione. Osservo poi che l'ultimo decreto distingue due forme di applicazione: in caso di accertata necessità si prevede fino al 400 per cento, e si prevede poi il caso della ecce-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)57^a SEDUTA (25 febbraio 1955)

zionalità. Quindi, proprio in modificazione dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale, si introducono i due concetti della necessità e della eccezionalità, e ciò dimostra ancora una volta che l'applicazione delle supercontribuzioni, almeno entro certi limiti, è considerata un fatto normale, più che eccezionale.

D'altra parte non dimentichiamo che a quelle aziende agricole cui si toglierà la sovraimposta sul bestiame, verrà applicato un carico maggiore nel campo della sovraimposta fondiaria o in altro modo. Se riconoscete che i bilanci sono deficitari (e sappiamo che sono deficitari anche dopo che le Giunte provinciali amministrative fanno quanto è possibile per ridurre le spese), evidentemente, se diminuiamo da una parte, non rimane che aumentare dall'altra: il risultato sarà quello di eliminare una contribuzione per spostare l'onere fiscale in un'altra direzione, in ultima analisi rendendo meno elastica la possibilità degli amministratori di fare un minimo di politica tributaria anche in relazione alle situazioni locali.

Giustamente infatti il senatore Tomè distingue la situazione delle diverse Regioni: appunto per questo lasciamo che i singoli Comuni si valgano, in relazione alla loro situazione, della facoltà di regolarsi come meglio credono.

STURZO. Non so se tutti i colleghi conoscano la situazione dei Comuni meridionali, e non parlo di quelli vicini a Napoli o a Salerno, o vicini al mare, ma di quelli dell'interno. Le loro condizioni sono assolutamente disastrose, se paragonate a quelle dei Comuni dell'Italia del nord. Una delle cose più gravi, ad esempio, è la mancanza della Nettezza urbana: mancano i mezzi, e perciò mancano i servizi. Viceversa gli impiegati comunali sono pagati ormai su uno stesso livello nazionale. Quando si concede un aumento agli impiegati dello Stato subito si stabilisce che i Comuni hanno facoltà di aumentare a loro volta. Ma i mezzi non si danno. È vero, si dà solo la facoltà di aumentare, ma ben presto i Sindacati si muovono (è giusto ed umano), premono, e non c'è Amministrazione che non conceda l'aumento. Tutto ciò va a discapito dei servizi: ho parlato della Nettezza urbana, meglio non parlare dell'illuminazione, dei servizi scolastici e

di assistenza. Questa è una delle conseguenze del centralismo di Stato. Qui si osserva che la legge non avrà effetto nell'alta Italia, ma nel Mezzogiorno. Ebbene, se si vuole approvare, si provveda a dare ai Comuni un'entrata corrispondente alla perdita.

Propongo, pertanto, il seguente ordine del giorno:

« La 5^a Commissione finanze e tesoro del Senato, reputando necessario che il disegno di legge d'iniziativa del deputato Bonomi ed altri: " Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del n. 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale " (825), venga integrato ai provvedimenti compensativi delle perdite che verranno ad essere sopportate dai Comuni, con entrate equivalenti, invita il Governo a fare le proposte del caso ».

BRACCESI. Noi abbiamo il difetto di prospettare sempre i problemi da un solo punto di vista, quello che più ci interessa. Questo problema lo stiamo esaminando solamente dal punto di vista della finanza locale. Mi permetto perciò di richiamare l'attenzione dei colleghi sulla situazione generale dell'agricoltura, situazione che, notoriamente, è in depressione. Il reddito agricolo diminuisce: tutte le correnti politiche denunciano che il reddito individuale di lavoro, in agricoltura, ammonta a circa 250 lire al giorno. Allora è necessario in qualche modo andare incontro a questa situazione, e cercare di migliorarla. Il provvedimento in esame va visto sotto questo aspetto, anche perchè il bestiame è nel settore dell'agricoltura quello che ha subito la più forte tassazione dal dopoguerra ad oggi.

STURZO. Sta parlando per il Sud o per il Nord? Tenga presente che nel Nord la supercontribuzione non è applicata.

BRACCESI. Io mi riferisco sia al Sud che al Nord dove l'imposta è applicata sia pure in minor misura.

STURZO. Accetta la mia proposta che il Governo dia ai Comuni il mezzo per coprire le minori entrate che deriveranno loro da questo provvedimento?

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)57^a SEDUTA (25 febbraio 1955)

BRACCESI. Il Governo ha promesso di presentare entro l'anno un nuovo progetto per il riordinamento della finanza locale. In quella sede potrà essere riesaminata tutta la questione.

MINIO. Osservo che nessuno ha replicato alla mia osservazione che, con l'eliminazione di questa sovra-imposta, si determinerebbe un aumento dell'imposta fondiaria. E nemmeno è possibile per tutti i Comuni compensare la perdita, come si è detto da taluni colleghi, con l'aumento dell'imposta di famiglia.

PRESIDENTE. Ritenevo che in linea di massima ci fosse un accordo su questo disegno di legge, specialmente con l'emendamento che sposta la sua applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1956. Viceversa la discussione si è ampliata, e il Sottosegretario Castelli, forse credendo appunto che non ci fossero dissensi, non è intervenuto avendo altro impegno alla Camera. Manca inoltre il senatore Trabucchi, in luogo del quale ha egregiamente riferito il senatore Piola. Peraltro un riguardo al senatore Trabucchi lo dobbiamo. Chiedo pertanto alla Commissione se non ritenga opportuno rinviare di qualche giorno, la discussione di questo disegno di legge.

PIOLA, *f.f. relatore*. Il senatore Trabucchi, con sua lettera, ha dichiarato che, con l'emendamento che sposta la decorrenza, egli è d'accordo nell'approvare la legge.

PRESIDENTE. Egli non può però dire ora il suo pensiero circa le nuove proposte avanzate dal senatore Sturzo, e altrettanto dicasi per il Sottosegretario di Stato per le finanze. L'onorevole Castelli potrebbe, ad esempio, informarci sullo stato degli studi relativi al riordinamento della finanza locale, col che potrebbe rimuovere le obiezioni del senatore Sturzo.

PIOLA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, non vedo ragioni sostanziali per un rinvio.

MOLINELLI. Desidero osservare che l'articolo 1, a mio giudizio, si ripete sostanzialmente nei suoi due commi, dando luogo ad

una tautologia. Infatti il primo comma stabilisce che l'aliquota massima dell'imposta sul bestiame non potrà essere aumentata, e il secondo comma stabilisce che i Comuni non hanno facoltà di aumentare detta imposta.

MINIO. Il secondo comma è un chiarimento necessario del primo.

PIOLA, *f.f. relatore*. L'articolo 126 del testo unico sulla finanza locale è in relazione con l'articolo 332 della legge comunale e provinciale, articolo questo che stabilisce una possibilità di eccedenza sulle aliquote previste dall'articolo 126 del testo unico sulla finanza locale. Era pertanto necessario richiamare entrambe le norme legislative.

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo propone il seguente ordine del giorno, che ha carattere sospensivo della discussione.

« La 5^a Commissione finanze e tesoro del Senato reputando necessario che il disegno di legge d'iniziativa del deputato Bonomi ed altri: " Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del n. 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale " (825), venga integrato da provvedimenti compensativi delle perdite che verranno ad essere sopportate dai Comuni, con entrate equivalenti, invita il Governo a fare le proposte del caso ».

TOMÈ. L'ordine del giorno potrebbe essere accettato, se modificato nel senso di invitare il Governo a studiare e proporre provvedimenti di carattere compensativo, togliendo cioè qualsiasi carattere pregiudiziale. Se saremo chiamati a votarlo nel testo che è stato letto, dichiaro che voterò contro.

Se non dovesse passare quest'ordine del giorno, predisporrei un altro ordine del giorno allo scopo di invitare il Governo a presentare altro provvedimento per reperire i mezzi in favore dei Comuni.

PRESIDENTE. Si può approvare quest'ordine del giorno, restando d'intesa che, entro l'anno, debbano essere adottati i provvedimenti che diano ai Comuni la possibilità di riparare a questa perdita.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)57^a SEDUTA (25 febbraio 1955)

BRACCESI. Mi dichiaro contrario all'ordine del giorno del senatore Sturzo, perchè costituisce un principio pericoloso per tutta la nostra legislazione. Infatti, in tutte le leggi che approveremo, ad esempio, in favore degli statali, si dovrebbe dare naturalmente facoltà ai Comuni di adeguarsi; allora i Comuni potrebbero chiedere la copertura finanziaria dei maggiori oneri cui loro vanno incontro.

Non si può, insomma, ad ogni provvedimento, trovare un controprovvedimento per i bilanci comunali.

STURZO. Ma il fatto è che con questo provvedimento di legge noi veniamo a togliere delle entrate ai Comuni, mentre, al tempo stesso, le spese per le Amministrazioni comunali vanno aumentando.

PRESIDENTE. Senatore Sturzo, insiste perchè il suo ordine del giorno sia messo in votazione?

STURZO. Certamente!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Sturzo.

CENINI. Dichiaro di astenermi dal voto.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno Sturzo di cui è già stata data lettura è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

MINIO. Prima che si passi all'esame ed alla votazione degli articoli, senza fare una proposta formale, avanzo un'idea. Non si potrebbe limitare la supercontribuzione, cioè fissare un limite all'applicazione dell'eccedenza, invece di vietarla del tutto? Si potrebbe dire, ad esempio, che non si può superare il 100 per cento, il che è già un vantaggio. Questa è una proposta che, naturalmente, scaturisce dal fatto che la maggioranza della Commissione mi sembra si sia orientata in senso contrario al mio.

TRABUCCHI, *relatore*. Chiedo, innanzitutto, scusa alla Commissione se, solo in que-

sto momento, posso intervenire nella discussione di questo disegno di legge.

Io aderisco a questo provvedimento di legge, ma vi aderisco se la sua efficacia si faccia riconoscere dal 1° gennaio 1956 e vi aderisco con la speranza di poter arrivare a tutta una revisione della finanza locale per quell'epoca. Perchè, non è certo un sistema che piace quello di bloccare le entrate dei Comuni in modo che non resti che la sovrainposta sui redditi dei terreni e l'imposta di famiglia, mentre, d'altro canto, vogliamo che gli accertamenti siano fatti sulla base della realtà.

Ripeto, quindi, che io voterò in favore del disegno di legge, sempre che la sua entrata in vigore sia il 1° gennaio 1956, e dichiaro altresì che diventa un impegno nostro di rivedere per quell'epoca tutto il complesso della finanza locale, altrimenti mettiamo i Comuni nell'impossibilità di governare, non dico con autonomia, ma con un minimo di possibilità di azione. Si potrebbe eventualmente fare un voto in questo senso e dire che tutto il complesso della finanza locale, o perlomeno le norme sull'imposta bestiame, sia riveduto come, in sede di legge sulla perequazione tributaria, abbiamo promesso di rivedere tutto il complesso della tassazione dei redditi di ricchezza mobile e dei redditi agrari, in quanto c'è il problema del coltivatore diretto che paga in una maniera, il piccolo fittavolo ed il grande fittavolo che pagano in un'altra maniera, e non c'è, molte volte, una logica applicazione dei tributi.

Quando noi dovremo rivedere quel problema, dovremo anche rivedere quello della tassa bestiame, per la distinzione chiara che deve essere fatta tra bestiame strumento di lavoro, e bestiame d'allevamento e da latte.

Detto questo, vorrei che la Commissione, anche senza fare un ordine del giorno, ritenesse impegnato il Governo ad una revisione, quanto meno, delle imposizioni erariali e comunali in materia di agricoltori e di coltivatori, perchè andando avanti così non si va più bene.

Un provvedimento delegato, che è stato emanato all'infuori della delega ha bloccato tutte le supercontribuzioni fatta eccezione solo per la sovrainposta sui terreni, fabbricati, redditi agrari al 50 per cento, togliendo la possibilità di andare al 100, 150 per cento nelle zone dove ad esempio sono numerose le ville e si

può aumentare senza danno la tassa sul valore locativo e ponendo gli amministratori nella condizione disperata di dover mettere a carico di proprietari di zone a reddito poverissimo come quella, per citare un caso che riguarda la mia Regione, del lago di Garda, contributi che sarebbero stati meglio a carico di coloro che hanno le ville in quella zona.

Potranno venire domani anche degli altri provvedimenti del genere, ma, in materia di tassazione comunale e di agricoltura, ci dobbiamo impegnare a rivedere il problema nel suo complesso, per arrivare ad una soluzione sistematica e non ad una legislazione abborracciata e frazionaria.

Si tratta, insomma, di quattro miliardi che togliamo ai Comuni e li togliamo a partire dal 1956; ragione per cui ci dobbiamo impegnare, ripeto, a rivedere il sistema in modo da restituire agli enti locali queste somme prima di allora.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota massima dell'imposta sul bestiame, stabilita dall'articolo 126 del testo unico sulla finanza locale, non potrà essere aumentata.

La facoltà prevista dal quinto comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, non trova quindi applicazione nei confronti di detta imposta.

A questo articolo, è stato presentato dal senatore Piola un emendamento tendente a sostituire nel primo comma, alle parole: « A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge », le altre: « A decorrere dal 1° gennaio 1956 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

STURZO. Dichiaro di votare contro questo emendamento.

MINIO. Dichiaro che voterò in favore di questo emendamento, perchè, dopo tutto, esso costituisce un male minore.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento proposto dal senatore Piola è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il numero 1 dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate:

a) ai braccianti agricoli durante i lavori per i quali è fatto obbligo per consuetudine locale o patto collettivo di lavoro di somministrare le bevande vinose in soprappiù della mercede giornaliera e sempre quando la somministrazione ed il consumo delle bevande avvengano nel luogo dove si eseguono i lavori agricoli;

b) ai salariati agricoli, comunque denominati, che prestano la loro opera manuale, con contratto a tempo determinato, nei lavori agricoli inerenti alla lavorazione della terra, alla coltivazione delle piante, alla raccolta e prima manipolazione dei relativi prodotti, nonchè alla custodia ed al governo degli animali necessari per la conduzione del fondo in cui lavorano od alimentati con i prodotti del fondo stesso, per le bevande vinose che loro spettano, annualmente, per consuetudine o patto collettivo di lavoro, semprechè le stesse vengano consumate da essi, ed eventualmente dai propri familiari, sul fondo ove lavorano e dimorano ».

MOLINELLI. Propongo di stralciare questo articolo dal testo del disegno di legge e di farne oggetto di un disegno di legge a parte. Si tratta, infatti, come ho detto prima, di

materia completamente diversa da quella dell'articolo 1.

TRABUCCHI, *relatore*. Sostanzialmente, l'articolo 2 del testo originariamente proposto era eguale a quello che ora stiamo esaminando.

Il punto dubbio, secondo me, è costituito dalle parole « consuetudine locale ». Che cosa si vuol intendere con la espressione « consuetudine locale », quando non c'è un organo che accerti quali siano le consuetudini locali?

STURZO. Ma questa è una frase contenuta anche nel Codice civile ed in altre leggi! Ci sono le Camere di commercio che preciseranno queste consuetudini locali! Credo che non si possa evitare questa espressione.

PIOLA. Le parole « consuetudine locale » sono già nell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Molinelli, tendente a sopprimere l'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2.

STURZO. Dichiaro di votare contro.

PRESIDENTE. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

MOLINELLI. Propongo la soppressione dell'articolo 3.

TRABUCCHI, *relatore*. Siamo tutti d'accordo su questa soppressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Molinelli, tendente alla soppressione dell'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con le modificazioni apportate.

STURZO. Dichiaro di votare contro.

PRESIDENTE. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari